

BOZZE DI STAMPA

6 novembre 2019

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (1570)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.700

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 6:

1) *alla lettera a), dopo le parole: «appartenenti a categorie individuate» inserire le seguenti: «, sulla base di criteri di natura tecnica,» conseguentemente, dopo le parole: «conversione del presente decreto», sopprimere le parole: «sulla base di criteri di natura tecnica,»;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: «il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed», sopprimere la parola: «eventualmente»;*

3) *alla lettera a), dopo le parole: «imporre condizioni e test di hardware e software», inserire le parole: «da compiersi anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a),» conseguentemente dopo le parole: «all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN» sopprimere le parole: «, anche in collaborazione con i predetti soggetti, di cui al comma 2, lettera a)»;*

4) *alla lettera a), sostituire le parole da: «Non sono oggetto di comunicazione» fino a: «qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati» con le seguenti: «In relazione alla specificità delle*

forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati»;

5) *alla lettera b), sostituire le parole:* «al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa» *con le seguenti:* «ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a)», *conseguentemente sostituire le parole:* «del Centro di valutazione del Ministero della difesa» *con le seguenti:* «dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a)»;

b) *al comma 7:*

1) *alla lettera b), dopo le parole:* «ambito di impiego,» *inserire le seguenti:* «definisce le metodologie di verifica e di test e»;

2) *alla lettera b), dopo le parole:* «presso le medesime amministrazioni» *inserire le seguenti:* «. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni tra il CVCN e i predetti laboratori, nonché tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a), anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio»;

c) *al comma 9, lettera e), sopprimere le parole:* «imposte dal CVCN», *e dopo le parole:* «o in assenza del superamento dei test» *inserire le seguenti:* «imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione».

d) *al comma 19 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021".».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* "euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023" *con le seguenti:* "euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro 7.995.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023"

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* "b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

l'articolo 3, comma 3 prevede la possibilità di interventi retroattivi su contratti e accordi già in corso di esecuzione finalizzati ad assicurare adeguati livelli di sicurezza, prevedendo anche la sostituzione di apparati o prodotti che risultino inadeguati, il periodo di possibile intervento retroattivo previsto è molto ampio poiché si estende da marzo 2019 ai sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legge in esame;

sia la possibilità di interventi retroattivi prevista dall'articolo 3, comma 3 del decreto in esame, sia gli altri provvedimenti ai quali l'articolo 1 del decreto demanda l'attuazione della normativa relativa al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica possono produrre incertezza nell'attività svolta dagli operatori dei settori interessati, in particolare per quanto attiene al settore degli investimenti e della ricerca;

impegna il Governo

a rispettare i termini di adozione dei provvedimenti attuativi recati dal presente decreto legge, al fine di evitare ricadute negative, dovute alla condizione di incertezza normativa, sull'attività degli operatori dei settori interessati dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

G1.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

detti provvedimenti dovranno, tra le altre, dettare norme e individuare procedure di natura tecnica in grado di produrre un forte impatto sugli operatori del settore. A titolo di esempio si può citare l'individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti che saranno ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dovranno predisporre e aggiornare un elenco di reti, sistemi informativi e di servizi informatici, oppure le procedure di notifica, da parte degli stessi soggetti, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, ovvero le procedure, le modalità e i termini in cui alcuni operatori, al ricorrere di determinate condizioni, potranno essere chiamati a sostenere test di *hardware* e *software*;

considerato che il settore tecnologico, telematico e della telecomunicazione richiede agli operatori forti investimenti in innovazione e ricerca,

impegna il Governo:

nella fase di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto in esame ad individuare le forme e le modalità di consultazione degli operatori del settore in ordine alla definizione degli aspetti più tecnici della normativa attuativa.

G1.103

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premessò che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

un adeguato livello di difesa cibernetica è indispensabile al fine di tutelare al meglio la sicurezza nazionale in diversi ambiti, da quello della *privacy* dei singoli cittadini a quello economico;

l'istituendo perimetro di sicurezza nazionale cibernetica prevede il coinvolgimento di molteplici organi della pubblica amministrazione,

impegna il governo:

ad individuare gli strumenti e le iniziative, anche di natura normativa, finalizzati ad assicurare un'opportuna formazione tecnica al personale della pubblica amministrazione che sarà destinato ad attività nell'ambito della difesa cibernetica.
